



**Stefano Bandecchi**  
*Sindaco*

**Alla Prefettura**  
**Viale della Stazione n. 1 – TERNI**

**Alla Questura**  
**Via Antiochia n. 12 – TERNI**

**Al Comando Provinciale Carabinieri**  
**Via L. Radice n. 6 – TERNI**

**Al Comando Provinciale Guardia di Finanza**  
**Viale Bramante n. 45 – TERNI**

**Al Gruppo Carabinieri Forestale**  
**Viale Bramante n. 1 – TERNI**

**Al Comando della Polizia Locale**  
**della Provincia di Terni**  
**Viale della Stazione n. 1 – TERNI**

**Alla USL Umbria n. 2**  
**Viale Bramante n. 37 – TERNI**

**All'A.S.M. Terni S.p.A.**  
**Via Bruno Capponi n. 100 – TERNI**

**Alla Confcommercio**  
**Largo Volfango Frankl n. 10 – TERNI**

**Alla Confesercenti**  
**Via Carrara n. 15 – TERNI**

**Alla CNA – Confederazione Nazionale**  
**dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa**  
**Strada di Cardeto n. 61 – TERNI**

**Alla Confartigianato di Terni**  
**Via L. Casale n. 9 – TERNI**

**Alla Confindustria di Terni  
Via A. Garofoli n. 13 – TERNI**

**Alla Confapi  
Via Manara n. 6 – TERNI**

**Alla Coldiretti  
Viale Donato Bramante n. 3/A – TERNI**

**Alla Direzione Polizia Locale – Mobilità  
SEDE**

**Alla Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio  
SEDE**

**Alla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni  
SEDE**

**Alla Direzione Servizi Digitali – Innovazione – Cultura  
SEDE**

**OGGETTO: Divieto di asporto bevande in vetro ai fini del decoro, della vivibilità e della sicurezza urbana nelle aree site all'interno del centro urbano. Piediluco. "Festa delle Acque 2023".**

## **IL SINDACO**

**Premesso che** nei giorni 15 e 16 luglio 2023 in località Piediluco, nell'ambito dello svolgimento della tradizionale manifestazione denominata "FESTA DELLE ACQUE 2023" è previsto un notevole afflusso di pubblico;

**Vista** la propria precedente ordinanza prot. n. 97756 del 16/06/2023;

**Tenuto conto** della richiesta pervenuta in data 05/07/2023 da parte della Questura di Terni ed assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 109093;

**Considerato** che l'imponenza dell'afflusso registrato in precedenti edizioni comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all'ordine ed alla incolumità pubblica, oltreché quelli relativi al decoro urbano, tenuto conto del fatto che nei luoghi pubblici vengono sovente abbandonati e talvolta frantumati i contenitori delle bevande, che costituiscono fonte di pericolo per coloro che hanno diritto di fruire di tali spazi, oltre all'esigenza di limitare fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità ed al riposo dei residenti delle aree coinvolte;

**Ritenuto che** il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresentante della comunità locale, "in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento dalle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo

*dei residenti*” adotta ordinanze contingibili e urgenti, secondo quanto previsto dall’art. 50, quinto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**Atteso che:**

in occasione della riunione di coordinamento svoltasi presso la locale Questura in data 13 giugno 2023, sono emerse le seguenti esigenze al fine di prevenire eventuali criticità, già emerse nel passato anche in relazione a episodi di violenza e aggressioni fra giovani, nella prospettiva di eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana:

- la necessità di un apposito provvedimento sindacale che vieti la detenzione di contenitori di vetro, al fine di prevenire fenomeni di violenza in considerazione della potenziale pericolosità di tali contenitori, interi e/o frantumati, anche associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche, spesso fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
- necessità di adottare provvedimenti sanzionatori in relazione ad episodi di cessione di bevande alcoliche a persone minori di anni 18 non disciplinata da norme specifiche nell’ordinamento attuale;

**Considerato ulteriormente che:**

- si rende indispensabile proseguire nella prevenzione e contrasto di comportamenti che possano offendere la pubblica decenza, compromettere o rendere pericoloso l’accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico, anche nei luoghi diversi dal centro storico della città di Terni;
- non sussistono disposizioni per imporre in via ordinaria il divieto in questione, rendendosi pertanto necessario il ricorso al potere di ordinanza ai sensi dell’art.50, comma 5, D.lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

**Visti al riguardo:**

- l’art. 50, comma 5, D.lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48;

**ORDINA**

dalle ore 16.00 alle ore 02.00 del giorno successivo, dei giorni 15 e 16 luglio 2023, in località Piediluco, dal ponte Medio Nera e fino alla Zona di Ara Marina,

**1. è vietata:**

- a) la **detenzione di contenitori di vetro**, ai fini dell’immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo;
- b) la **vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro**. È comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all’ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall’esercente all’interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi;
- c) la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro** da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate.

**I divieti di cui alle lettere b) e c)** si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di

attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio per asporto ed in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici, oltreché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché eventi organizzati da associazioni senza fini di lucro, e presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati, qualora consentiti dalla normativa emergenziale vigente.

Nelle precitate aree la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita** unicamente nei seguenti casi, sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge:

- tramite servizio assistito al tavolo all'esterno dei locali di esercizio o all'interno, qualora consentito;
- sulle rispettive aree e spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati;
- per la somministrazione di bevande al tavolo o al banco, qualora consentito, con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.

Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale, per le violazioni di cui al **punto 1.** della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
Punto 1 lettera a)	da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
Punto 1 lettera b) e c)	da € 100.00 a € 500.00	€ 166,66

Nel caso di cui al punto 1 lettera a) i contenitori di vetro dovranno essere consegnati agli agenti operanti che provvederanno al corretto e sicuro conferimento.

In caso di reiterazione dell'illecito amministrativo di cui al punto 1 lettere b) e c) si determina la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata di giorni 10 (dieci) disposta da parte dell'Autorità competente.

2. Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale è **vietata altresì** la cessione di bevanda alcolica per interposta persona a minore degli anni 18.

Per la violazione di cui al **punto 2.** della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
Punto 2	da € 80.00 a € 480.00	€ 160.00

### SI RICHIAMA ALTRESÌ

la disciplina relativa ai limiti di orario previsti per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche (Legge 125/2001, D.L. 117/2007 come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120) come di seguito schematizzata, indicando la fascia oraria in cui possono non essere vendute o somministrate le bevande alcoliche a seconda della tipologia di esercizio:

<b>Tipologia attività</b>	<b>Orari</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Riferimento normativo sanzioni</b>
<b>D.L. 117/2007 art.2 Pubblici esercizi</b>	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6 del mattino	da € 5.000 a € 20.000	art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
<b>D.L. 117/2007 art.2 Spazi e aree pubblici</b>	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6		art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
<b>D.L. 117/2007 art.2 Circoli privati</b>	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6	da € 5.000 a € 20.000	art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
<b>D.L. 117/2007 art.2bis Esercizi di vicinato compresi distributori automatici su area privata</b>	divieto vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6	da € 5.000 a € 20.000	comma 2-bis, art. 6 D.L. 117/2007
<b>L. 125/2001 art. 14bis Distributori automatici su A.P.</b>	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 7	da € 5.000 a € 30.000	art. 14 bis L. 125/01

### **AVVERTE CHE**

La presente ordinanza è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore il 15 luglio 2023.

Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Gruppo Carabinieri Forestale di Terni, al Comando della Polizia Locale del Comune di Terni ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Umbria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii.

**IL SINDACO**

Stefano Bandecchi

(documento firmato digitalmente)